

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE NATURALI

(cod. DP.A4.02.4I.01) SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 604 DEL 23-02-2018

OGGETTO: DITTA MOLISE SERVICE S.N.C. DI DI PAOLA MICHELINO E DI PAOLO SILVANO- AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI STOCCAGGIO, INTESO COME MESSA IN RISERVA PER L'AVVIO A RECUPERO DI OLI USATI, EMULSIONI OLEOSE E FILTRI ESAUSTI NEL CENTRO DI RACCOLTA UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI VINCHIATURO. PROROGA AI SENSI DEL PUNTO 2-QUATER DELL'ARTICOLO 35 DEL D.LGS. 152/2006.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio ALBERTO DI LUDOVICO

Campobasso, 23-02-2018

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Richiamato

- la Legge Regione Molise 7 agosto 2003, n. 25 "Norme per l'elaborazione e l'attuazione del Piano di Gestione dei Rifiuti":
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4. "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale":
- il D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- il D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/CE Modifiche alla Parte IV del D.lgs 152/2006";
- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Direttiva Regionale, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 74, del 24 gennaio 2000, così come integrata dalla deliberazione n. 1675 del 10 ottobre 2006, che reca disposizioni in materia di garanzia a carico di soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e recupero di rifiuti;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127;
- il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Molise approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 100 del 1 marzo 2016;
- il Piano Tutela delle Acque della Regione Molise adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 599/2016 e approvato in Consiglio regionale con deliberazione n. 25 del 6 febbraio 2018;

premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 21 gennaio 2002 è stato approvato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1977, n. 22, e del D.lgs. n. 95/92 e relativo Regolamento approvato con D.M. 392/96, il progetto presentato dalla Ditta Di Paola Michelino e Di Paola Silvano di Vinchiaturo per la realizzazione di un centro per la messa in riserva per l'avvio di recupero (R13 dell'allegato "C" del D.Lgs. 22/97) di oli esausti, emulsioni oleose e filtri oli usati, da ubicare nella zona industriale del Comune di Vinchiaturo;
- con la determina dirigenziale n. 29 del 27 febbraio 2003 del Settore Ecologia ed Igiene Ambientale la Ditta Di Paola Michelino e Di Paola Silvano è stata autorizzata dalla Regione Molise all'esercizio delle operazioni di stoccaggio, inteso come messa in riserva per l'avvio a recupero di oli usati, emulsioni oleose e filtri esausti presso il sito ubicato in C.da Piane della Zona Industriale nell'agro del Comune di Vinchiaturo;
- con la determina dirigenziale n. 56 dell'8 aprile 2003 del Settore Ecologia ed Igiene Ambientale è stata volturata l'autorizzazione dirigenziale n. 29 del 27 febbraio 2003 a favore della Ditta individuale Di Paola Michelino:
- con la determina dirigenziale n. 30 del 25 marzo 2004 del Servizio Prevenzione e Tutela dell'Ambiente è stata volturata sia l'autorizzazione dirigenziale n. 29 del 27 febbraio 2003 che la successiva voltura, acconsentita con determinazione dirigenziale n. 56 dell'8 aprile 2003, a favore della Ditta Molise Service s.n.c. con sede alla Contrada "Piane" in agro di Vinchiaturo (CB) ed è stato revocato il provvedimento dirigenziale n. 56 dell'8 aprile 2003;
- con determinazione n. 22 del 25 gennaio 2008 del Servizio Prevenzione e Tutela dell'Ambiente è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio, inteso come messa in riserva per l'avvio a recupero di oli usati, emulsioni oleose e filtri esausti nel centro di raccolta ubicato in agro del Comune di Vinchiaturo (CB) dell'autorizzazione per un periodo di 10 anni a partire dal 27 febbraio 2008 ai sensi dell'ex articolo 210 del D.Lgs. 152/2006;
- con la determina dirigenziale n. 25 del 6 marzo 2012 del Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente la Ditta è stata autorizzata, in deroga all'art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010, alla miscelazione di oli usati recanti differenti caratteristiche di pericolosità (H4, H5 e H14) al solo scopo di consentire la selezione secondo il trattamento cui le singole partite ottenute dalla miscelazione devono essere destinate;

dato atto che presso il centro di stoccaggio già autorizzato alla messa in riserva per l'avvio a recupero di oli usati, emulsioni oleose e filtri esausti ubicato in C.da Piane della Zona Industriale nell'agro del Comune

di Vinchiaturo la Ditta Molise Service s.n.c. con deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 20 aprile 2005 è stata anche autorizzata sia a realizzare le opere, così come da progetto approvato ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27, comma 5, che all'esercizio, ai sensi dell'art. 28 dello stesso Decreto e dell'art. 25 della Legge regionale n. 25/2003, delle operazioni di messa in riserva per il successivo avvio al recupero (R13 dell'allegato "C" del D.Lgs. 22/97) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie esauste al piombo (codici CER 16 06 01* e 20 01 33*), autorizzazione rinnovata per dieci anni a partire dal 20 aprile 2010, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006, con determinazione dirigenziale del Servizio Prevenzione e Tutela dell'Ambiente n. 97 del 30 marzo 2010;

preso atto che:

- la Ditta Molise Service S.n.c. in C.da Piane, s.n.c., nella Z.I. del Comune di Vinchiaturo (CB) ha presentato alla Regione Molise Servizio Valutazioni Ambientali, protocollo regionale n. 143738 del 28 dicembre 2016, l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per l'impianto esistente di trattamento ed accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi della Molise Service S.n.c. di Vinchiaturo (CB), individuato con la categoria IPPC codice 5.5 di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
- la Ditta con l'istanza intende ottenere, così come dichiarato, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività lavorative attualmente autorizzate e che non sono previste variazioni né nelle attività svolte e né modifiche strutturali e/o impiantistiche;
- lo stabilimento della Ditta, relativamente alle attività svolte, rientra nel campo di applicazione dell'A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto compreso nella categoria IPPC codice 5.5 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti", di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
- la miscelazione in deroga dei rifiuti pericolosi liquidi ex art. 187 del D.Lgs. 152/2006, giusta autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 25 del 6 marzo 2012 del Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente, per la capacità produttiva dichiarata dalla Ditta stessa è riconducibile all'attività IPPC codice 5.1 di cui all'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
- l'Arpa Molise con nota n. 2633 del 28 febbraio 2017, assunta al protocollo regionale n. 23943 del 1 marzo 2017, ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione esistente di trattamento ed accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi della Molise Service S.n.c. di Vinchiaturo (CB), individuata con la categoria IPPC codice 5.5 di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

rilevato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come stabilito nell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni indicate nell'Allegato IX alla Parte Seconda dello stesso Decreto, tra le quali figura anche l'Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 dello stesso Decreto);

considerato che, così come stabilito nel comma 2-quater dell'art. 35 del D.Lgs. 152/2006, "Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale":

vista la nota inviata in data 1 febbraio 2018, protocollo regionale n. 16156 pari data, con la quale la Ditta Molise Service S.n.c. chiede se può proseguire l'attività nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'A.I.A. ai sensi del punto 2-quater dell'art. 35 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

dato atto che la scadenza temporale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio, inteso come messa in riserva per l'avvio a recupero di oli usati, emulsioni oleose e filtri esausti presso il sito ubicato in C.da Piane della Zona Industriale nell'agro del Comune di Vinchiaturo è fissata, così come stabilito nella determinazione dirigenziale n. 22 del 25 gennaio 2008, al 27 febbraio 2018;

atteso che:

- il comma 2-quater dell'art. 35 del D.Lgs. 152/2006 attesta la validità dei titoli autorizzatori settoriali fino al momento del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e, in particolare, fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni in essa fissate;
- dagli atti esistenti in ufficio, non si rilevano a carico della Ditta Molise Service S.n.c. elementi ostativi in ordine al rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione rilasciata con la determina dirigenziale n. 29 del 27 febbraio 2003, così come rinnovata con determinazione n. 22 del 25 gennaio 2008 che qui si intendono integralmente riportate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che:

- risulta tutt'ora in corso il procedimento riguardante il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che, al fine di evitare soluzioni di continuità connesse alla mancata conclusione del medesimo procedimento, è necessario assicurare il proseguimento delle attività di gestione rifiuti esercitate dalla ditta Ditta Molise Service S.n.c. nel sito ubicato in C.da Piane della Zona Industriale nell'agro del Comune di Vinchiaturo;
- che le determinazioni che si assumono con il presente atto non inficiano l'iter procedimentale avviato dal competente Ufficio Regionale;

ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla proroga della validità dell'autorizzazione rilasciata con la determina dirigenziale n. 29 del 27 febbraio 2003, così come rinnovata con determinazione n. 22 del 25 gennaio 2008, "fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", così come disciplinato dal comma 2-quater dell'art. 35 del D.Lgs. 152/2006:

precisato che per le autorizzazioni in essere, rilasciate sia con la determina dirigenziale n. 29 del 27 febbraio 2003, così come rinnovata con determinazione n. 22 del 25 gennaio 2008 e prorogata con il presente atto, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 20 aprile 2005, così come rinnovata con determinazione dirigenziale del Servizio Prevenzione e Tutela dell'Ambiente n. 97 del 30 marzo 2010 "restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", così come disciplinato dal comma 2-quater dell'art. 35 del D.Lgs. 152/2006;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di prorogare, per le motivazioni di cui in narrativa, la validità dell'autorizzazione rilasciata con la determina dirigenziale n. 29 del 27 febbraio 2003, così come rinnovata con determinazione n. 22 del 25 gennaio 2008, alla Ditta Molise Service S.n.c. nel sito ubicato in C.da Piane della Zona Industriale nell'agro del Comune di Vinchiaturo "fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", così come disciplinato dal comma 2-quater dell'art. 35 del D.Lgs. 152/2006;
- che le condizioni e le prescrizioni di cui alle determinazioni dirigenziali n. 29 del 27 febbraio 2003 e n. 22 del 25 gennaio 2008 di rinnovo, per quanto non diversamente disciplinato dalle leggi in vigore, restano ferme ed invariate:
- di precisare che per le autorizzazioni in essere alla Ditta Molise Service S.n.c. nel sito ubicato in C.da Piane della Zona Industriale nell'agro del Comune di Vinchiaturo, rilasciate sia con la determina dirigenziale n. 29 del 27 febbraio 2003, così come rinnovata con determinazione n. 22 del 25 gennaio 2008 e prorogata con il presente atto, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 20 aprile 2005, così come rinnovata con determinazione dirigenziale del Servizio Prevenzione e Tutela dell'Ambiente n. 97 del 30 marzo 2010 "restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", così come disciplinato dal comma 2-quater dell'art. 35 del D.Lgs. 152/2006;
- entro dieci (10) giorni dalla notifica del presente atto, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, la Ditta è tenuta a rinnovare la garanzia finanziaria, a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente;
- sono fatti salvi gli adempimenti dovuti in applicazione di norme nazionali e regionali per l'esercizio delle attività di che trattasi, nonché le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi;
- la presente proroga dell'autorizzazione rilasciata con la determina dirigenziale n. 29 del 27 febbraio 2003, così come rinnovata con determinazione n. 22 del 25 gennaio 2008, è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
- contro il presente provvedimento è ammesso riscorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
- di notificare il presente atto alla Ditta Molise Service S.n.c., al Comune di Vinchiaturo (CB), alla Provincia di Campobasso e all'Arpa Molise e al Servizio regionale Valutazioni Ambientali;
- di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise - Direttiva";
- di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni così
 ATTO N. 14 DEL 23-02-2018

come stabilito dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e, pertanto, pubblicarlo sul portale della Regione Molise – sezione trasparenza e sull'albo pretorio on-line della Regione Molise.

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE Il Direttore LUIGI VECERE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82